

## ATTO N. 161/BIS

## Relazioni della III Commissione Consiliare Permanente

Relatore di maggioranza Andrea Fora Relatore di maggioranza Eleonora Pace

Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno


#### **SULLA**

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fora, Bettarelli, Bori, Fioroni, Mancini, Pace, Pastorelli e Peppucci concernente:

"Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale)"

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 28 maggio 2020

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa il 1 giugno 2020



## COMUNICAZIONE DELLA I E DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente nella seduta del 28 maggio 2020 ha esaminato in sede redigente l'atto n. 161 ed ha espresso, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sull'atto medesimo ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 del Regolamento interno.

Si comunica inoltre che nel corso della stessa seduta, la proposta di legge n. 161 è stata sottoscritta anche dai Consiglieri Bettarelli, Bori, Fioroni, Mancini, Pace, Pastorelli e Peppucci.

La Commissione ha deciso di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, di incaricando relazionare all'Assemblea legislativa, il primo firmatario della proposta di legge Consigliere Andrea Fora е Presidente Eleonora Pace.

Si chiede pertanto che l'atto, trasmesso all'Assemblea legislativa unitamente alla relazione tecnica sensi dell'articolo 17 bis, comma 9 del Regolamento interno, venga iscritto all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.

# (Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Fora, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale)" depositato presso la Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 3 aprile 2020 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente in data 10 aprile 2020 con nota prot. n. 2675 (ATTO N. 161);

ATTESO che la proposta di legge sopra citata, nel corso della seduta della III Commissione del 28 maggio 2020 è stata sottoscritta anche dai Consiglieri Bettarelli, Bori, Fioroni, Mancini, Pace, Pastorelli e Peppucci;

ATTESO altresì che la III Commissione Consiliare permanente ha svolto l'esame dell'atto secondo il procedimento in sede redigente ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento interno;

VISTO il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso con deliberazione n. 9 nella seduta del 7 maggio 2020;

VISTE le proposte di emendamento presentate in Commissione ed approvate;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);


VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53);

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e. 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

VISTO l'articolo 13, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo



sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, in legge 2 aprile 2007 n. 40;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale)

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 maggio 2018 (Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61);

VISTO l'Accordo del 24 settembre 2015 della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome (Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e formazione professionale - Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281);

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale);

VISTA la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro);

VISTO il parere e udite le relazioni della III Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27 comma 6 del Regolamento interno, dal primo firmatario della proposta di legge Consigliere Andrea Fora e dal Presidente Eleonora Pace. (ATTO N. 161/BIS);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno;

con n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari e n. ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti



 di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale)", composta di n. 5 articoli nel testo che segue:



Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fora, Bettarelli, Bori, Fioroni, Mancini, Pace, Pastorelli e Peppucci	
"Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale)".	alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale
Art. 1	Art. 1
(Integrazioni e modificazione all'art. 1)	(Integrazioni all'art. 1)
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della Legge Regionale n. 30 del 2013, dopo le parole: "della legge 10 dicembre 2014, n. 183)" sono aggiunte le seguenti: ", alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) ed al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107).".	regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale)", dopo le parole: "della legge 10 dicembre 2014, n. 183)" sono aggiunte le seguenti: ", alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) ed al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della Legge Regionale 30 del 2013 è aggiunto il seguente comma 3	
"3. La Regione, in attuazione del comma 1, persegue in particolare:	<b>"2 bis</b> . La Regione, in attuazione del comma 1, persegue in particolare:
a) le centralità della persona, attraverso la realizzazione di azioni volte a garantire la partecipazione e la libertà di scelta dei percorsi formativi e di istruzione, l'innalzamento dei livelli culturali e professionali, la continuità educativa, il raggiungimento del successo scolastico e formativo, il riconoscimento delle competenze, comunque e dovunque acquisite, l'inserimento, il reinserimento e	idem



la permanenza attiva nel mondo del lavoro;	
b) la libertà di scelta educativa della famiglia, prestando particolare attenzione in favore delle famiglie economicamente svantaggiate, degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative ricomprese nel sistema educativo regionale di istruzione e formazione di cui all'art. 2;	famiglia, prestando particolare attenzione alle famiglie economicamente svantaggiate degli studenti che frequentano gli istituti di istruzione e gli organismi di formazione ricompresi
c) la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare al fine di differenziare e valorizzare la pluralità delle offerte e delle metodologie formative, con particolare attenzione alla domanda formativa più debole e per rispondere alle caratteristiche personali e ai diversi stili di apprendimento dei giovani."	formazione professionale, soprattutto al fine di differenziare e valorizzare la pluralità delle offerte e delle metodologie formative, con particolare attenzione alle fasce a maggior rischio di dispersione
Art. 2	Art. 2
(Modificazioni ed integrazioni all'art. 2)	(Modificazione ed integrazione all'art. 2)
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 30 del 2013 è sostituito dal seguente:	
"1. È istituito il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, di seguito denominato sistema regionale, che opera in coerenza con il sistema regionale dell'apprendimento permanente di cui alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)".	Idem
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 30 del 2013, è aggiunto il seguente comma 3:	
"3. La Regione, per le finalità di cui al comma 2, favorisce e sostiene la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la	comma 2, favorisce e sostiene la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 (Misure



di attività economiche, la nascita di nuove sviluppo di attività economiche, la nascita imprese, la valorizzazione dell'istruzione di nuove imprese, la valorizzazione tecnico-professionale e la rottamazione di dell'istruzione tecnico-professionale e la

autoveicoli) convertito, con modificazioni, in legge 2 aprile 2007 n. 40, quale modalità organizzativa che consente una efficace ed efficiente collaborazione tra il sistema educativo e il sistema economico, in una logica di rete."	rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, in legge 2 aprile 2007 n. 40, quale modalità organizzativa che consente una efficace ed efficiente
Art. 3	Art. 3
( <del>Integrazioni</del> all'art. 3)	(Integrazione all'art. 3)
1. All'art. 3 della legge regionale n. 30 del 2013 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente 1 bis:	
"1. bis entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale con proprio atto disciplina procedure, modalità, requisiti e standard di qualità per l'accreditamento dei soggetti del sistema della formazione professionale per i fini di cui alla presente legge, tenendo in particolare considerazione fra i criteri da individuare una esperienza certificata di almeno 5 anni nell'aver progettato, attivato e realizzato nel territorio regionale in favore dei minorenni percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione	propria deliberazione, disciplina procedure, modalità, requisiti e standard di qualità per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale di cui al
Art. 4	Art. 4
( <del>Modifica de</del> ll'art. 5)	(Modificazione all'art. 5)
L'articolo 5 della <del>legge regionale n.</del> 30/2013, è sostituito dal seguente:	L'articolo 5 della <b>I.r.</b> 30/2013, è sostituito dal seguente:
"1. Il sistema regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e degli specifici accordi e intese sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevede:	Idem
a) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1 del d.lgs. 226/2005 presso gli organismi di formazione professionale accreditati di	rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1 del d.lgs. 226/2005 presso



possesso del titolo conclusivo del primo giovani in possesso del titolo conclusivo ciclo. Il diploma del IV anno può essere del primo ciclo; ottenuto anche in modalità duale:

cui all'articolo 3, rivolti a giovani in accreditati di cui all'articolo 3, rivolti a

- b) percorsi di durata triennale per il rilascio b) percorsi di durata triennale per il della qualifica professionale e di durata rilascio della qualifica professionale e di quadriennale per il rilascio del diploma durata quadriennale per il rilascio del professionale di cui all'articolo 17, comma diploma professionale di cui all'articolo 1 del d.lgs. 226/2005, presso gli organismi 17, comma 1 del d.lgs. 226/2005, presso di formazione professionale accreditati di gli organismi di formazione professionale cui all'articolo 3, nell'ambito del sistema accreditati di cui all'articolo 3, nell'ambito duale di cui agli articoli 41 e 43 del D.Lgs. del sistema duale di cui agli articoli 41 e 81/2015 e dell'accordo tra lo Stato, le 43 del d.lgs. 81/2015 e dell'accordo tra lo Regioni e le Province Autonome di Trento Stato, le Regioni e le Province Autonome e di Bolzano del 24 settembre 2015, rivolti di Trento e di Bolzano del 24 settembre a giovani in possesso del titolo conclusivo 2015, rivolti a giovani in possesso del del primo ciclo. Tali percorsi sono articolati titolo conclusivo del primo ciclo. Tali nelle seguenti modalità. complementari:
  - anche percorsi sono articolati nelle seguenti modalità, anche complementari:
- apprendistato, contenuti di con applicazione pratica non inferiori al cento quaranta per dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al cinquanta per cento per il terzo anno e quarto anno:

Idem

2) alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiori quattrocento ore annue;

Idem

3) impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a quattrocento ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con riferimento studenti particolare agli quattordicenni;

Idem

c) percorsi di durata triennale per il rilascio c) percorsi di durata triennale per il della qualifica professionale e di durata rilascio della qualifica professionale e di quadriennale per il rilascio del diploma durata quadriennale per il rilascio del professionale di cui all'articolo 4, comma 4 diploma professionale di cui all'articolo 4, del d.lgs. 61/2017 presso gli istituti comma 4 del d.lgs. 61/2017 presso gli professionali statali, in via sussidiaria istituti rispetto all'offerta formativa indicata alle sussidiaria rispetto all'offerta formativa precedenti lettere a) e b), nel rispetto dei indicata alle precedenti lettere a) e b), nel criteri generali stabiliti con decreto del rispetto dei criteri generali stabiliti con Ministero dell'istruzione, dell'università e decreto del Ministero dell'istruzione, della ricerca del 17 maggio 2018 e con le dell'università e della ricerca del 17 definite modalità attraverso


professionali statali. appositi maggio 2018 e con le modalità definite



accordi tra la Regione e l'ufficio scolastico	attraverso appositi accordi tra la Regione
regionale.	e l'Ufficio Scolastico Regionale.
2. In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi professionali conseguiti al termine del percorso di durata quadriennale costituiscono titolo per l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, previa frequenza di apposito corso di studio annuale, consentono di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori (ITS).	
3. La Regione favorisce i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale e viceversa di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 61/2017, con le modalità stabilite dall'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 10 maggio 2018, recepito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica del 22 maggio 2018.	percorsi di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale e viceversa di cui all'articolo 8 del d.lgs. 61/2017, con le modalità stabilite dall'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 10 maggio 2018, recepito
4. Le istituzioni formative di cui all'articolo 3 assicurano il diritto al passaggio dei percorsi di istruzione ai percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, anche mediante specifiche iniziative didattiche e di accompagnamento che prevedono percorsi formativi flessibili comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle competenze e di ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente.	Abrogato
5. La Giunta regionale, con propri atti, stabilisce annualmente le modalità di attuazione dei percorsi di cui al presente articolo.	deliberazioni stabilisce annualmente le



	funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) in materia di istruzione e formazione professionale, ai fini della predisposizione del Piano regionale dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica in Umbria."
6. La Regione, al fine di favorire l'articolazione dei percorsi del sistema regionale di cui al presente articolo, istituisce apposita conferenza alla quale partecipa la Regione stessa e rappresentanti degli Istituti professionali, dell'ufficio scolastico regionale e degli organismi di formazione professionale accreditati di cui all'articolo 3.	Abrogato
7. La conferenza di cui al precedente comma predispone annualmente la mappa regionale dell'offerta formativa anche ai fini della valutazione di cui alla lettera C) del comma 1 del presente articolo.	Abrogato
8. Al fine di supportare l'offerta formativa triennale di IeFP rivolta ai giovani in uscita dal primo ciclo di istruzione, che si aggiunge ed integra l'offerta formativa scolastica dell'istruzione secondaria di secondo grado, la Conferenza di cui al comma 6 del presente articolo predispone un piano annuale di orientamento in ingresso tramite azioni svolte in accordo con l'ufficio Scolastico Regionale finalizzate a rendere trasparenti le molteplici possibilità formative offerte dalla normativa nazionale e regionale.	Abrogato
Art. 5	Abrogato
(Integrazioni e modificazioni art. 7)	
1. Al termine dell'art. 7 comma 1 della legge regionale n. 30 del 2013 è aggiunta la seguente frase:	
"ed eventuali fondi specifici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.".	
2. Dopo il comma 1 all'art. 7 della Legge regionale n. 30 del 2013 è aggiunto il	



seguente comma 2:		
"2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2020 per il finanziamento degli oneri di cui alla presente legge, oltre a quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare una programmazione pluriennale ed un flusso finanziario per le attività svolte, si autorizza una spesa che sarà quantificata e troverà copertura attraverso le risorse stanziate annualmente con la manovra di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".		
	Art. 5	
	(Disposizione transitoria)	
	1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 2 quater, dell'articolo 3 della l.r. 30/2013, come inserito dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.	

#### **RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**

All'art. 1 vengono definiti l'oggetto e le finalità della legge regionale, in coerenza con la normativa nazionale. Il quadro normativo nazionale è mutato a seguito dell'emanazione della Legge n. 107 del 13/7/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e del decreto legislativo attuativo n. 61 del 13/4/2017 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13/7/2015 n. 107". Sono stati quindi modificati i riferimenti normativi nazionali.

E' stato inoltre aggiunto il comma 2 per specificare obiettivi e finalità del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, in coerenza con la Riforma nazionale sopracitata.

Tale norma è di carattere ordinamentale e dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

**All'art. 2**, dove vengono definiti i principi istitutivi e caratterizzanti il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale (IeFP), viene sostituito il riferimento alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 7 Sistema formativo Integrato regionale, in quanto abrogata dalla legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2018, ed inserito il riferimento al sistema regionale dell'apprendimento permanente da quest'ultima disciplinato.

Viene introdotto il comma 3 relativo al sostegno alla costituzione, facoltativa, dei Poli Tecnico-Professionali di cui all'art. 13 della legge n. 40 del 2 aprile 2007, quali modalità organizzativa che consente una efficace ed efficiente collaborazione tra sistema educativo e sistema economico, in una logica di rete, al fine di rafforzare l'integrazione con le imprese e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Come previsto dalla citata legge 40/2007 all'attuazione dei poli tecnicoprofessionali "si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Pertanto, non ne derivano oneri a carico del bilancio regionale.

All'art. 3 si prevede, modificando l'art. 3 della l.r. 30/2013 che la Giunta Regionale entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge con propria deliberazione, disciplini procedure, modalità, requisiti e standard di qualità per l'accreditamento dei soggetti del sistema della formazione



professionale per i fini di cui alla presente legge. Tale norma è di carattere ordinamentale e dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

All'art. 4, si prevede la sostituzione integrale dell'art. 5 della legge 30 del 2013. In osservanza del d.lgs. n. 61/2017 e dei successivi decreti attuativi, che prevedono la possibilità della studentessa e dello studente, dopo il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo, di scegliere tra i percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e i percorsi di istruzione professionale realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni, viene introdotta al comma 1 la tipologia dei percorsi di durata triennale presso gli organismi di formazione professionale accreditati di cui all'articolo 3, attivati a seguito di Avvisi Pubblici regionali. Tale modifica si rende necessaria al fine di rendere la normativa regionale coerente con le norme che a livello nazionale hanno definito tratti unitari e norme generali sull'istruzione, entro i quali i modelli devono essere declinati, rendendo cogente e stabile programmazione triennale dei percorsi di leFP e la modalità duale di realizzazione degli stessi.

Viene introdotto il riferimento all'Accordo Stato Regioni del 10 maggio 2018 relativo ai passaggi tra i sistemi formativi in recepimento del decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017.

Il comma 4 del vecchio testo viene modificato in quanto, a seguito del riordino delle Province, che nel 2013 avevano competenza in materia ed emanavano gli Avvisi pubblici per la realizzazione dei percorsi, è la Regione che con atti di Giunta annualmente stabilisce le modalità di attuazione ed avvio dei percorsi stessi

Agli oneri derivanti dall'attuazione di tali disposizioni si provvede con le risorse trasferite annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e con le risorse del Fondo Sociale Europeo eventualmente disponibili per tali finalità.

**L'art. 5** contiene una norma transitoria che prevede l'adozione da parte della Giunta regionale della delibera di cui al comma 2 quater, come inserito dall'articolo 3 della presente legge, entro 180 giorni dall'approvazione.